



REPUBBLICA ITALIANA

199/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massima Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61794** del ruolo generale, sull'appello proposto dalla

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana;

contro

PIRO Pier Luigi, nato a Orbetello (GR), il 4.6.1960 (c.f.: PRIPLG60H04G088J), in proprio e in qualità di legale rappresentante della **soc. coop. COOPERATIVA PESCATORI LA PESCHERECCIA** (c.f.: 82001650538), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Donati (c.f.: DNTFPP61E18F656M - pec: *filippo_donati@firenze.pecavvocati.it*), Leonardo De Vecchi (c.f.: DVCLRD79A26F205S - pec: *leonardo.devecchi@milano.pecavvocati.it*) e Niccolò Abriani (c.f.: BRNNCL66L08L219S - pec:

niccoloabriani@oridneavvocatiroma.org), unitamente ai quali sono elettivamente domiciliati presso i suindicati indirizzi digitali;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 282/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in data 8.9.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2026, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Giulio Stolfi, nonché l'avv. Donati.

Svolgimento del processo

Il requirente conveniva in giudizio gli odierni appellati, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale derivante dall'indebita percezione e dal dedotto sviamento di contributi pubblici finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) – Programmazione 2014-2020, Misura 2.54, per l'importo complessivo di euro 76.272,80, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Secondo la prospettazione attorea, la cooperativa avrebbe conseguito il finanziamento pubblico in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina di settore e, successivamente, avrebbe destinato le somme ricevute a finalità diverse da quelle progettuali, mediante la rendicontazione di spese asseritamente non ammissibili o relative ad attività inesistenti.

In particolare, la Procura regionale articolava la contestazione su due autonome direttrici.

Da un lato, assumeva l'indebita percezione dell'intero

contributo pubblico, sostenendo che la domanda di ammissione al finanziamento fosse stata corredata da preventivi provenienti da soggetti soltanto formalmente distinti ma, in realtà, riconducibili ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione delle prescrizioni del bando concernenti la necessaria indipendenza dei fornitori chiamati ad attestare la congruità dei costi.

Secondo l'impostazione accusatoria, tale circostanza avrebbe impedito all'amministrazione concedente di svolgere un'effettiva valutazione comparativa dei costi progettuali e avrebbe, quindi, inciso sullo stesso presupposto di ammissibilità della domanda di contributo.

Per altro verso, la Procura sosteneva che il finanziamento, pur una volta ottenuto, fosse stato utilizzato in modo difforme rispetto alle finalità pubblicistiche perseguite dalla misura FEAMP.

Venivano in particolare contestate: a) la rendicontazione delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori della cooperativa (ritenute spese di ordinario funzionamento dell'impresa e, come tali, non finanziabili); b) l'imputazione al progetto di fatture riferite allo studio "Cerulli & Collantoni" e al CIRSPE, ritenute relative ad attività inesistenti, ovvero comunque estranee al progetto; c) l'effettiva realizzazione delle attività progettuali concernenti il monitoraggio delle ceche, il controllo dei canali lagunari e le ulteriori azioni ambientali previste nel progetto approvato.

La responsabilità veniva prospettata sia a titolo di dolo (anche eventuale) sia, in via subordinata, di colpa grave.

Con l'impugnata sentenza, la Sezione territoriale respingeva integralmente la domanda attorea.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura regionale, chiedendone l'integrale riforma, dolendosi dell'erroneità della decisione, nella parte in cui avrebbe:

- attribuito rilievo determinante all'esito del procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione;
- escluso la riconducibilità dei tre preventivi ad un unico centro decisionale, nonostante le contrarie circostanze emerse dalle indagini (consistenti nella comunanza di soggetti coinvolti nella predisposizione dei preventivi, nella coincidenza di sedi, nell'utilizzo dei medesimi professionisti e nei rapporti intercorrenti tra gli amministratori delle cooperative interessate);
- qualificato come spese progettuali costi che, invece, costituirebbero normali spese di funzionamento della cooperativa, posto che le dichiarazioni rese dai soci lavoratori dimostrerebbero che le attività finanziate coincidevano con quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività imprenditoriale della cooperativa, sicché le relative retribuzioni avrebbero dovuto essere considerate espressamente escluse dal finanziamento in forza delle disposizioni del bando;
- omesso di valorizzare le risultanze investigative dalle quali emergerebbe la mancata esecuzione di parte delle attività progettuali e l'assenza di effettiva corrispondenza tra le consulenze documentate e le prestazioni concretamente rese, in quanto il monitoraggio dei canali e la predisposizione del *report* finale sarebbero stati svolti

direttamente dalla cooperativa e non dal CIRSPE, mentre le prestazioni fatturate dallo Studio Cerulli & Collantoni avrebbero riguardato attività di ordinaria assistenza contabile, prive di collegamento con il progetto finanziato.

- attribuito rilievo esclusivamente al conseguimento dell'obiettivo finale del progetto, trascurando che numerose attività previste dal cronoprogramma sarebbero state svolte in modo difforme rispetto a quanto approvato, ovvero non sarebbero state affatto eseguite.

Si sono costituiti entrambi gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, all'uopo illustrando articolate argomentazioni a confutazione dell'avverso gravame.

Motivi della decisione

L'appello va rigettato, in quanto infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.

La Procura regionale sostiene che la Sezione territoriale avrebbe acriticamente recepito le valutazioni svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto nella richiesta di archiviazione (successivamente condivise dal giudice per le indagini preliminari), omettendo di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa.

La censura non può essere condivisa.

È certamente principio consolidato che il giudizio di responsabilità amministrativa sia autonomo rispetto al processo

penale. Tale autonomia concerne non soltanto la diversità delle finalità perseguite dai due giudizi, ma anche la differenza dell'oggetto dell'accertamento, dei criteri di imputazione della responsabilità, dell'onere probatorio e delle regole processuali applicabili.

Ne consegue che né il decreto di archiviazione, né la sentenza penale irrevocabile (quest'ultima, beninteso, per gli aspetti diversi da quelli cui la legge riconosce specifica efficacia vincolante), spiegano effetti conformativi sul giudizio contabile.

Da tale principio, tuttavia, non discende la conseguenza che gli atti del procedimento penale siano del tutto irrilevanti o inutilizzabili nel processo di responsabilità.

Al contrario, secondo principi altrettanto consolidati, gli atti provenienti dal procedimento penale costituiscono fonti di prova liberamente valutabili dal giudice contabile, il quale può trarne elementi di convincimento purché proceda ad una autonoma valutazione critica dell'intero compendio istruttorio.

È proprio ciò che risulta essere avvenuto nel caso di specie.

La lettura della motivazione della sentenza impugnata evidenzia, infatti, come il Collegio territoriale abbia sviluppato un autonomo percorso argomentativo, articolato e progressivo, fondato anzitutto sull'esame della disciplina del bando FEAMP, quindi sulla documentazione amministrativa acquisita, sulle risultanze delle verifiche regionali, sulle relazioni tecniche, sulle deposizioni raccolte in sede istruttoria e, soltanto in via ulteriore, anche sulle valutazioni contenute nella richiesta di archiviazione della Procura della

Repubblica.

L'archiviazione penale non rappresenta, pertanto, la premessa logica della decisione. Essa costituisce, piuttosto, un ulteriore elemento di riscontro di un convincimento che il primo giudice aveva già autonomamente maturato attraverso l'esame dell'intero materiale probatorio e che questo Collegio, a seguito di rinnovata valutazione del quadro circostanziale offerto dall'attore pubblico, pur alla luce della rivisitazione critica prospettata, ritiene di confermare interamente.

Al riguardo, è significativo osservare che la motivazione della sentenza dedica un'analitica trattazione a ciascuna delle varie contestazioni formulate dalla Procura regionale, sviluppando argomentazioni autonome che prescindono integralmente dal procedimento penale. Il giudice *a quo*, infatti, solo dopo aver attentamente esaminato la disciplina dei preventivi prevista dal bando, la struttura organizzativa delle cooperative, la disciplina dei soci lavoratori e la documentazione giustificativa delle consulenze – pervenendo ad una condivisibile legittimità dell'operazione intrapresa dai prevenuti – richiama anche le valutazioni formulate dalla Procura della Repubblica, valorizzandole quale elemento confermativo della ricostruzione già raggiunta.

È, quindi, inesatto affermare che la decisione impugnata costituisca un mero recepimento del provvedimento penale; il quale, ad ogni buon conto, reca un'approfondita analisi (pienamente condivisibile, in quanto svolta con dovizia di apprezzabili

argomentazioni sviluppate in svariate pagine), delle medesime circostanze di fatto dedotte dalla Procura contabile.

In particolare, l'inquirente penale evidenzia come l'impostazione investigativa della p.g. presenti un vizio metodologico di fondo, consistente nell'aver dedotto la sostanziale unicità delle cooperative esclusivamente dalla presenza di alcuni collegamenti personali tra amministratori o soci, osservando, invece, come le cooperative coinvolte fossero dotate di distinta personalità giuridica, avessero differenti compagini sociali, operassero con sedi autonome, svolgessero effettiva attività economica e fossero inserite stabilmente nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Da tali circostanze la Procura della Repubblica – con una valutazione che esula dal mero profilo penalistico, investendo direttamente l'apprezzamento dei fatti storici posti a fondamento della domanda risarcitoria (e, quindi, pienamente utilizzabile quale elemento di convincimento anche nel presente giudizio) – ha correttamente tratto la conclusione secondo cui non è logicamente sostenibile affermare che la mera presenza di rapporti personali tra amministratori determini automaticamente l'inesistenza dell'autonomia imprenditoriale delle cooperative.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle contestazioni concernenti i soci lavoratori. La richiesta di archiviazione dedica ampio spazio alla disciplina della cooperazione, osservando come l'impostazione seguita dalla Guardia di Finanza muova dall'erroneo presupposto secondo cui il socio lavoratore dovrebbe

essere assimilato al comune dipendente subordinato.

La Procura della Repubblica evidenzia, invece, che il rapporto mutualistico comporta una peculiare organizzazione dell'attività lavorativa, nella quale il socio partecipa direttamente alla realizzazione dello scopo sociale della cooperativa.

Anche tale valutazione non costituisce un'affermazione ristretta all'ambito penalistico, ma rappresenta una ineccepibile interpretazione della disciplina civilistica e lavoristica delle cooperative, perfettamente pertinente anche ai fini della verifica della regolarità della rendicontazione del progetto FEAMP.

Con il secondo motivo di appello il requirente deduce che la Sezione territoriale avrebbe erroneamente escluso la riconducibilità dei preventivi ad un unico centro decisionale, omettendo di valorizzare una pluralità di elementi sintomatici, costituiti dai rapporti personali intercorrenti tra amministratori e soci delle cooperative interessate, dall'esistenza di talune collaborazioni professionali comuni, dalla partecipazione alle medesime organizzazioni di categoria e da ulteriori circostanze che, nel loro complesso, dimostrerebbero la sostanziale unicità dei soggetti economici coinvolti.

Da tale ricostruzione l'appellante fa discendere l'inesistenza del requisito della concorrenzialità tra i preventivi, con conseguente illegittimità dell'ammissione al contributo FEAMP e configurabilità dell'indebita percezione dell'intero finanziamento.

Anche tale censura non può essere condivisa.

Occorre preliminarmente precisare che la questione non concerne l'esistenza di rapporti personali tra amministratori o soci delle cooperative interessate. Tale circostanza, in larga misura, non è mai stata contestata dagli odierni appellati.

Il punto realmente controverso consiste nello stabilire se tali collegamenti personali fossero giuridicamente sufficienti ad escludere l'autonomia soggettiva degli operatori economici che avevano predisposto i preventivi richiesti dalla disciplina del bando.

Al riguardo, il Collegio ritiene che, come giustamente affermato sia in ambito penale che nel giudizio di primo grado, la mera esistenza di rapporti personali o professionali costituisce un elemento fattuale che, di per sé, non dimostra né l'unitarietà della volontà negoziale, né la simulazione dell'autonomia soggettiva delle imprese coinvolte, occorrendo elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che i diversi operatori economici costituiscano, nella sostanza, un unico centro di imputazione degli interessi, dimostrazione che, però difetta nel caso di specie.

La motivazione della sentenza impugnata coglie correttamente anche un ulteriore profilo. La disciplina della misura FEAMP richiede(va) la produzione di tre preventivi comparabili provenienti da operatori economici diversi, al fine di consentire all'amministrazione una valutazione della congruità della spesa: effettivamente, però, né il bando, né la normativa europea prescrivevano l'assoluta assenza di qualsiasi rapporto personale, professionale o associativo tra gli operatori economici, essendo

sufficiente la provenienza dei preventivi da soggetti distinti sul piano giuridico ed economico.

La Procura regionale propone, invece, un'interpretazione estensiva della *lex specialis*, introducendo un requisito ulteriore – quello della totale estraneità personale tra gli operatori – che non trova alcun riscontro nel testo del bando.

Una simile interpretazione risulta, peraltro, incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica e, più in generale, con il principio di legalità dell'azione amministrativa.

La sentenza di primo grado, per inciso, dedica un'approfondita analisi alla struttura organizzativa delle cooperative coinvolte, accertando che esse erano dotate di distinta personalità giuridica, differenti compagini sociali, autonome sedi operative, differenti organi amministrativi ed effettiva attività imprenditoriale nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Tali accertamenti non risultano efficacemente confutati dall'appellante. Quest'ultimo, infatti, non dimostra che le cooperative fossero meri schermi formali privi di reale autonomia: non prova che esse fossero prive di una propria organizzazione; non dimostra che fossero economicamente inesistenti; non documenta alcuna simulazione societaria.

Le circostanze richiamate nell'atto di appello riguardano esclusivamente rapporti personali tra alcuni amministratori o collaboratori.

Anche il Pubblico Ministero penale rileva, del resto, come le cooperative presentassero differenti basi sociali, autonome sedi operative e concreta attività economica, concludendo che i rapporti personali valorizzati dall'accusa non risultano logicamente sufficienti per affermare l'inesistenza dell'autonomia delle imprese coinvolte.

Tale valutazione appare pienamente coerente con la ricostruzione operata dalla Sezione Toscana e trova ulteriore conferma nella documentazione amministrativa esaminata nel presente giudizio.

Con altra censura la Procura regionale deduce che il giudice *a quo* avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la rendicontazione delle retribuzioni corrisposte ai cinque soci lavoratori della Cooperativa La Peschereccia, assumendo che tali costi integrassero ordinarie spese di funzionamento dell'impresa e, come tali, espressamente escluse dal finanziamento FEAMP.

Secondo l'appellante, dalle dichiarazioni rese dai soci nel corso delle indagini della Guardia di Finanza emergerebbe che gli stessi avrebbero svolto attività riconducibili alla normale gestione dell'impianto di acquacoltura e non prestazioni direttamente riferibili al progetto finanziato.

La doglianza si fonda su un presupposto interpretativo che questo Collegio non ritiene condivisibile, poiché si considera il socio lavoratore alla stregua di un ordinario dipendente subordinato e, conseguentemente, qualificando la relativa retribuzione quale costo fisiologico dell'attività d'impresa.

Una simile impostazione trascura, tuttavia, la peculiare disciplina della cooperazione. Il rapporto del socio lavoratore è caratterizzato dalla contemporanea esistenza del: a) rapporto associativo; b) rapporto mutualistico; c) rapporto lavorativo.

L'attività lavorativa del socio costituisce, infatti, uno degli strumenti attraverso i quali la cooperativa realizza il proprio scopo mutualistico. La prestazione resa dal socio non può, quindi, essere automaticamente assimilata a quella di un dipendente esterno, poiché si inserisce all'interno di una struttura organizzativa che presenta caratteristiche del tutto peculiari.

La stessa legge n. 142 del 2001 riconosce tale specificità, disciplinando autonomamente il rapporto del socio lavoratore rispetto al comune rapporto di lavoro subordinato.

La Procura regionale, invece, sviluppa la propria censura come se il progetto dovesse necessariamente essere realizzato mediante prestazioni rese da consulenti esterni. Tale assunto, tuttavia, non trova alcun fondamento nella disciplina della misura FEAMP, né nelle prescrizioni del bando.

La sentenza impugnata, poi, ricostruisce correttamente la natura del progetto. Esso non aveva ad oggetto l'acquisizione di una consulenza teorica, ma consisteva nello svolgimento di una complessa attività di carattere ambientale, comprendente l'acquisto delle ceche, il loro accrescimento, il monitoraggio quotidiano, la gestione dell'impianto, il controllo sanitario e la successiva reimmissione nell'ambiente lagunare.

Si tratta di attività che, per loro natura, richiedono necessariamente la presenza continua di personale operante presso l'impianto.

L'appellante sembra, invece, prospettare un modello organizzativo completamente diverso, nel quale tali attività avrebbero dovuto essere integralmente affidate a soggetti esterni, ma una simile ricostruzione non trova alcun riscontro nella disciplina del finanziamento, né risulta che l'amministrazione concedente abbia mai imposto alla cooperativa di rinunciare alla propria struttura organizzativa per affidare integralmente l'esecuzione materiale del progetto a consulenti esterni.

La censura della Procura muove, inoltre, da una lettura parziale delle risultanze istruttorie. L'appello valorizza alcune dichiarazioni rese dai soci lavoratori circa il tempo quotidianamente dedicato all'alimentazione delle ceche e da tali dichiarazioni fa discendere la conclusione secondo cui il progetto sarebbe stato svolto solo marginalmente.

E, tuttavia, va osservato come il progetto non si esaurisse nell'attività materiale di alimentazione, ma comprendesse un insieme articolato di operazioni tecniche, organizzative e di controllo, necessariamente distribuite tra i diversi operatori della cooperativa.

Anche sotto tale profilo assumono rilievo le argomentazioni sviluppate dalla Procura della Repubblica nella richiesta di archiviazione.

Quest'ultima evidenza, invero, che la cooperativa aveva

dichiarato sin dall'origine le modalità organizzative mediante le quali avrebbe realizzato il progetto e che l'impiego dei soci lavoratori risultava coerente con il modello mutualistico proprio dell'ente. Viene, inoltre, escluso che tale circostanza integri un artificio o una falsa rappresentazione della realtà, osservandosi che il progetto era stato concretamente eseguito mediante il personale della cooperativa, secondo modalità pienamente compatibili con la disciplina civilistica delle cooperative.

Va, inoltre, osservato che l'impostazione dell'appello sembra identificare automaticamente la presunta irregolarità della rendicontazione con lo sviamento della finalità pubblica del finanziamento, ma anche tale passaggio logico non appare condivisibile.

Per configurare un danno erariale da sviamento delle risorse pubbliche non è sufficiente dimostrare una mera irregolarità contabile (che può valere, al più, nei rapporti amministrativi tra ente erogatore e privato beneficiario), ma occorre accertare che le somme pubbliche siano state concretamente destinate ad una finalità diversa da quella per la quale il contributo era stato concesso.

Nel caso di specie tale dimostrazione manca, poiché emerge *ex actis* che il progetto è stato realizzato, le attività ambientali sono state effettivamente svolte, gli obiettivi del finanziamento sono stati conseguiti e la Regione Toscana ha acquisito il risultato pubblico perseguito dalla misura FEAMP.

Con ulteriore motivo la Procura regionale sostiene che la

Sezione territoriale avrebbe erroneamente ritenuto comprovata l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate dal CIRSPE e dallo Studio Cerulli & Collantoni, reputando, invece, che tali prestazioni fossero inesistenti ovvero estranee al progetto finanziato. Secondo l'appellante, le risultanze investigative della Guardia di Finanza dimostrerebbero che le attività di monitoraggio dei canali lagunari e di predisposizione del *report* finale sarebbero state in realtà svolte dalla cooperativa, mentre le prestazioni imputate allo Studio Cerulli & Collantoni si sarebbero risolte in mere attività di ordinaria assistenza contabile.

La censura non persuade.

I primi giudici, lungi dal recepire acriticamente le allegazioni difensive, come sostenuto nel gravame, hanno proceduto ad una verifica analitica delle singole prestazioni contestate, esaminando la documentazione amministrativa, le fatture prodotte, la documentazione progettuale, gli elaborati tecnici, le relazioni finali e le dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria.

In particolare, hanno condivisibilmente rilevato come il contributo del CIRSPE non doveva essere valutato esclusivamente sotto il profilo della materiale esecuzione di singole operazioni, ma nell'ambito della complessiva assistenza tecnico-scientifica prestata alla realizzazione del progetto: la documentazione progettuale e la relazione conclusiva dimostrano l'effettivo coinvolgimento del soggetto incaricato nello sviluppo delle attività previste dal programma finanziato.

Peraltro, anche ove alcune operazioni materiali fossero state svolte dal personale della cooperativa, ciò non comporterebbe automaticamente l'inesistenza della consulenza complessivamente resa dal CIRSPE, poiché la prestazione professionale, non coincideva unicamente con l'esecuzione materiale delle attività operative, ma consisteva nell'organizzazione, nella supervisione tecnica, nel coordinamento scientifico, nell'elaborazione dei dati e nella predisposizione degli elaborati finali.

Analoga considerazione vale con riguardo alle prestazioni rese dallo Studio Cerulli & Collantoni; secondo la Procura, le fatture emesse riguarderebbero attività di ordinaria amministrazione contabile della cooperativa. La censura non coglie nel segno.

La Sezione Toscana ha, infatti, condivisibilmente accertato che lo studio aveva prestato specifica assistenza connessa alla gestione amministrativa del progetto FEAMP, attività distinta dall'ordinaria tenuta della contabilità aziendale, né l'appellante offre elementi idonei a dimostrare il contrario.

Sotto un ulteriore profilo, l'impostazione dell'appello appare fondata su una nozione eccessivamente estensiva di "operazione inesistente". Invero, la qualificazione di una fattura come riferita ad operazione inesistente presuppone l'accertamento dell'assoluta mancanza della prestazione, ovvero della sua radicale difformità rispetto a quella documentata.

Nel caso di specie, invece, la Procura prospetta, al più, una diversa ricostruzione circa le modalità con cui le prestazioni sarebbero

state concretamente eseguite.

La sentenza impugnata ha correttamente distinto tali piani, escludendo che le criticità evidenziate dall'organo requirente fossero sufficienti a dimostrare la radicale fittizietà delle operazioni documentate.

Anche su questo specifico profilo le conclusioni raggiunte dalla Procura della Repubblica assumono valore di significativo elemento confermativo; la richiesta di archiviazione, infatti, esclude che gli elementi raccolti nel corso delle indagini consentano di affermare la falsità delle fatture ovvero la totale inesistenza delle prestazioni documentate. Tali valutazioni, pur prive di efficacia vincolante, rafforzano ulteriormente la correttezza dell'accertamento compiuto dai primi giudici.

L'ultima censura investe la valutazione compiuta dalla Sezione territoriale circa l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.

Secondo la Procura regionale, il Collegio avrebbe erroneamente attribuito rilievo al solo conseguimento dell'obiettivo finale, trascurando che alcune attività previste dal progetto sarebbero state eseguite in modo difforme o soltanto parzialmente.

Anche tale motivo è infondato.

La corretta soluzione della controversia impone di considerare la natura del programma FEAMP. La misura oggetto del presente giudizio non era finalizzata all'acquisto di beni o servizi destinati alla sola utilità della cooperativa, ma perseguiva una finalità eminentemente pubblicistica, consistente nella tutela dell'anguilla

europea e nella ricostituzione del relativo *stock* biologico, attraverso interventi di monitoraggio, accrescimento e ripopolamento delle acque lagunari.

La verifica della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche deve, quindi, essere compiuta tenendo conto dell'effettivo perseguimento di tale finalità. Al riguardo, dagli atti di causa si desume che: le ceche sono state acquistate; l'attività di accrescimento è stata eseguita; il monitoraggio è stato svolto; la successiva immissione nell'ambiente lagunare è stata realizzata e il progetto ha contribuito agli obiettivi del Piano Anguilla.

Non risulta, pertanto, dimostrato alcuno sviamento della funzione pubblica perseguita dal finanziamento. Ne consegue che eventuali profili di difformità esecutiva – quand'anche ipotizzabili – non risultano idonei, di per sé soli, a dimostrare l'indebita percezione dell'intero contributo, né lo sviamento delle risorse pubbliche.

Anche l'ultimo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato, dovendosi condividere integralmente la motivazione del provvedimento impugnato, che ha correttamente ritenuto dimostrata la sostanziale realizzazione del progetto finanziato e il conseguimento della finalità pubblica perseguita dalla misura FEAMP.

Alla stregua delle superiori argomentazioni, la sentenza appellata deve, pertanto, essere integralmente confermata, con conseguente definitivo rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale.

Alle parti vittoriose spetta, altresì, il rimborso delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, con oneri a carico della Regione Toscana (art. 31, comma 2, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61794** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, ad ogni effetto e conseguenza di legge, condannando la Regione Toscana al rimborso delle spese di lite favore degli appellati, liquidandole in complessivi € 4.900,00, oltre iva, cpa e spese generali, da suddividersi pro pari quota.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Aurelio Laino

Massimo Lasalvia

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 04/09/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente